



COMUNE DI PICCIANO

Provincia di Pescara

Via Vittorio Emanuele III n. 10 - 65010 PICCIANO

Tel. 085 8285132 - Fax 085 8285430 - e-mail: info@comune.picciano.pe.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 31-05-2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFUTI PER IL PERIODO 2022/2025 (ART. 3 TQRIF ALL. A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19:30, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.

Dall'appello risulta:

CATANI VINCENZO	P	MODESTI DIEGO	P
DI STEFANO PIERO	P	TABILIO GIOVINA	P
COLO' GIANCARLO	P	CALISTA ANTONIO	P
AFFETTUOSA ENIO	P	MAGLIOCCA WALFRIDO	P
ZEFFERINI MAURO	A	DI FEDERICO LORENZO	P
POMPONIO VANNY	A		

Assegnati n. 10
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Buccilli Nunzia
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Visti

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione.

RILEVATO che l'Articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO l'Articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del Servizio Integrato dei Rifiuti e dei singoli Servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 Agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario Quadriennale;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 Gennaio 2022 e pubblicata in data 21 Gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha emanato all'Articolo 1 il Testo Unico per la regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, ovvero di ciascuno dei singoli Servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

OSSERVATO, altresì, il contenuto di cui all'Articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito:

“Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti”:

2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.

2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.

2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF”;

RICHIAMATO, in particolare, l'Articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

PRESO ATTO che il termine del 31 marzo 2022 è da considerarsi indicativo e non perentorio, come ha verbalmente chiarito ARERA e a più riprese confermato dalla Fondazione IFEL, in quanto collegato al termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, pertanto si ritiene che la scelta del posizionamento nello schema regolatorio previsto nell'art. 3 del TQRIF debba essere compiuta coerentemente con la data di approvazione del PEF che il richiamato comma 5-quinquies del dl 228/2021 individua nel 30 aprile di ciascun anno;

RILEVATI, altresì, tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022/2025;

CONSIDERATO l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle Tariffe TARI 2022 per le quali si rende, quindi, necessario poter disporre di Piano Finanziario Unitario validato entro data congrua per poter permettere la determinazione delle suddette tariffe;

RILEVATO che, all'interno dell'Allegato A) alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Picciano, non risulta operativo – ancorché costituita con L.R. 21.10.2013, n. 36 l'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) – l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTA, allora, la propria competenza in merito, quale organo di indirizzo politico – amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ATTESO che, a tal fine, l'ente territorialmente competente deve individuare *"... il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori ..."*, nella tabella di cui al richiamato art. 3.1 del TQRIF *"... sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito ..."*;

VISTI

- gli standard di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio come individuati ai sensi dell'art. 3.3. TQRIF;
- gli indicatori che definiscono, rispettivamente all'art. 4.1 e all'art. 4.2 del TQRIF, sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO, inoltre, ai fini delle conseguenti valutazioni in merito alla quantificazione dei connessi costi, l'art. 2, comma 2 e comma 3 della Deliberazione 363/2021/R/rif che individuano le componenti tariffarie $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ quali *"... componenti di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri, rispettivamente variabili e fissi, aggiuntivi, riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio ..."*;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel Contratto di Servizio e considerata la complessità del tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro e non oltre il 30 Aprile 2022 (sebbene si sia già osservato come quella data risulterebbe tardiva stante la necessità di validare il PEF 2022/2025 con congruo anticipo) per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità, bensì esteso fino al 31/12/2025;

CONSIDERATE le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, tenuto conto che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 Gennaio u.s. e l'eventuale adeguamento dei Contratti di Servizio sarebbe tecnicamente, contrattualmente e tempestivamente irrealizzabile stante la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022/2025;

RITENUTO, per tutti i motivi esposti sopra, di voler provvedere a introdurre il Sistema Regolatorio con gradualità, individuando come Schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I *"livello qualitativo minimo"*;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Ufficio Tributi, ai sensi degli Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione palese espressa per alzata di mano e con voti Favorevoli 9, Contrari nessuno, Astenuti nessuno

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione;
2. **DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i Gestori dei singoli Servizi che compongono il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'Art. 3.1 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera 15/2022/R/rif;
3. **DISPORRE** l'invio della presente deliberazione ai Gestori affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022/2025, e al fine di consentire le opportune integrazioni in sede di prima revisione del piano finanziario, sulla base della scelta operata al punto precedente.

Con separata votazione e con voti Favorevoli all'unanimità espressa per alzata di mano, stante l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
F.to CATANI VINCENZO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione:

[x] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267);

Picciano, li 01-06-2022

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Buccilli Nunzia

E' copia conforme all'originale.

Picciano, li 01-06-2022

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Buccilli Nunzia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione:

[x] E' divenuta esecutiva il giorno 31.05.2022

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000);

[] Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, c.2, T.U. n. 267/2000).

[x] E' stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000, dal 01-06-2022 al 16-06-2022.

Picciano, li 01-06-2022

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Buccilli Nunzia

- **Parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000
Favorevole Firmato Dott.ssa Lorenza Placido**

- **Parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000
Favorevole Firmato Dott.ssa Lorenza placido**